

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2024 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2023, il [decreto 13 dicembre 2023](#) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in oggetto.

I divieti riguardano i veicoli, adibiti al trasporto di cose, aventi massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 t., inclusi i veicoli e trasporti eccezionali (anche se non adibiti al trasporto di cose) per i quali è altresì necessario verificare eventuali ulteriori limitazioni nelle autorizzazioni rilasciate dall'ente proprietario o concessionario della strada.

La circolazione è vietata nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2024, elencati nell'**allegato A** che è parte integrante del decreto ministeriale e che si rende disponibile nel documento accluso in formato PDF.

Le limitazioni si applicano anche ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali la massa di riferimento è la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.

Tra le esenzioni dal divieto si segnalano (art. 7 del decreto) quelle:

- per i veicoli adibiti ad alcuni servizi pubblici, anche se circolano scarichi, quali – tra gli altri - pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri, o altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità;
- per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
- per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l'intervento di un'officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l'impresa;
- per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria degli stessi, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi o residenze al momento dell'inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

Le Prefetture possono autorizzare la circolazione in deroga ai divieti (artt. 9, 10 e 11 del decreto) anche in altri casi, giustificati da motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, tra i quali:

- trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie

utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature;

- trasporto di prodotti dell'industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l'organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l'immediato trasferimento di tali prodotti; circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'articolo 10 del C.d.S., limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;
- altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche.

Si segnala, infine, che l'art. 12 del decreto individua le limitazioni al trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto, anche per limiti di massa inferiori alla soglia di 7,5 t.

Ai sensi dell'art. 6, comma 12, del Codice della Strada, chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 430 € ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo.

E M . d c